



SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

**Provincia di Viterbo
Settore Tecnico e Ambiente**

Alla c.a. dott. Mario Busatto
provinciavt@legalmail.it

**Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo
dei Rifiuti**

Area Valutazione di Impatto Ambientale

Oggetto: Chiarimenti sull'integrazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 nell'ambito della procedura di adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27bis del d.lgs. 152/2006

Con riferimento alla nota prot. n. 43869 del 03/12/2018, acquisita al prot. reg. n. 769768 del 04/12/2018, con cui la Provincia di Viterbo – Settore Tecnico e Ambiente ha chiesto chiarimenti in merito all'integrazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 nell'ambito della procedura di adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27bis del d.lgs. 152/2006, si forniscono le seguenti indicazioni procedurali, utili anche per l'Area VIA della Regione Lazio quale Autorità Competente all'adozione del PAUR.

Ai sensi dell'art. 27bis co. 7 del d.lgs. 152/2006, *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita”*; tra questi ultimi è pertanto ricompresa anche l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 richiesta dal soggetto proponente.

Come ha recentemente chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 198 depositata il 14 novembre 2018, il PAUR non è un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, la cui competenza al rilascio rimane in capo alle singole amministrazioni.

Per quanto attiene la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DPR 327/2001 essa si intende disposta ***“in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”***. Nel caso del rilascio dell'autorizzazione unica è l'art. 12 co. 1 del d.lgs. 387/2003 a disciplinare l'equivalenza, in quanto ***“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”***. Dal combinato disposto delle due norme deriva che il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Di ciò deve essere data evidenza nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il PAUR.



Inoltre ai sensi dell'art. 12 co. 3 del d.lgs. 387/2003 **l'autorizzazione unica "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"**. Su questo punto occorre richiamare la sentenza TAR Piemonte n. 1342 del 21 dicembre 2011, che chiarisce come permanga la competenza comunale in tema di scelte pianificatorie e come le previsioni della norma di settore in merito alla variante urbanistica siano da intendersi soltanto come meccanismo di semplificazione procedimentale. Si riporta di seguito uno stralcio della citata sentenza:

*L'autorizzazione unica, infatti, si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una **ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione**, con la conseguenza che **l'effetto di variante dell'autorizzazione unica è soltanto un meccanismo di semplificazione.***

***L'effetto di variante dell'autorizzazione unica non significa prevalenza sostanziale di questo procedimento sulle scelte di pianificazione**, quasi che la realizzazione di un impianto di cogenerazione potesse stravolgere le linee di programmazione dell'uso del territorio che ciascuna amministrazione correttamente si pone: se così non fosse, se l'eventuale dissenso del Comune sotto il profilo urbanistico potesse essere superato sul semplice rilievo che, in ogni caso, l'autorizzazione unica produce di diritto la variazione delle previsioni urbanistiche ostative alla realizzazione dell'impianto, tanto varrebbe non invitarla neppure, l'Amministrazione Comunale, a partecipare ai lavori della conferenza.*

Né si può ritenere che le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile** – che sono certamente prioritarie e di rilievo comunitario e che proprio per questo hanno ispirato la semplificazione procedimentale delineata dal legislatore statale nel citato articolo 12 Dlgs 387/2003 – **siano talmente preminenti da legittimare la totale pretermissione delle esigenze di tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica connesse alla pianificazione territoriale.

*Ciò non significa, peraltro, che l'Amministrazione comunale sia titolare di un potenziale potere di "veto" in ordine alla realizzazione dell'impianto: significa soltanto che, nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui al citato articolo 12, **l'eventuale dissenso del Comune deve essere preso in adeguata considerazione, attentamente ponderato ed eventualmente superato nella determinazione conclusiva, ma sempre sulla scorta di una motivazione adeguata che dia conto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla conferenza** e delle ragioni per cui l'insediamento è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, compatibile con le caratteristiche dell'area interessata; **una volta che in esito alla conferenza di servizi l'autorità procedente sia pervenuta a siffatta (motivata) conclusione, per il rilascio dell'autorizzazione unica non sarà necessario attivare la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico, ma la stessa autorizzazione unica determinerà di diritto l'effetto di variante urbanistica.***

In merito alla valutazione di impatto ambientale di progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale, ulteriori specifiche sono state previste nelle *Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale*, approvate con DGR n. 132/2018. In questi casi, al fine di assicurare un assenso di massima da parte dell'amministrazione comunale alla variante urbanistica sin dalle fasi preliminari, all'istanza di VIA devono essere allegati, solo se richiesto dalla specifica normativa di settore, l'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, nel caso di opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero un atto di indirizzi dell'Organo politico collegiale che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante (par. 6.2).

Inoltre, durante il periodo di pubblicazione possono essere presentate osservazioni anche relative alla variante urbanistica, depositandole sia presso il Comune territorialmente competente sia presso l'Autorità Competente per la VIA. Le osservazioni relative alla variante urbanistica vengono poi esaminate e controdedotte dalle Amministrazioni competenti in sede di conferenza di servizi (par. 6.5). Le controdeduzioni alle osservazioni sono riportate nella Relazione finale che viene trasmessa al Comune territorialmente competente per la ratifica da parte del Consiglio Comunale, laddove prevista, ed in ogni caso per il conseguente aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico (par. 6.7.5).

Della variante urbanistica deve essere data evidenza nella determinazione motivata di conclusione della conferenza che reca inoltre in allegato, laddove prevista, la Deliberazione di Consiglio Comunale di ratifica dell'approvazione della variante (par. 6.7.7).

Nel caso in cui risulti necessario ricorrere ad una procedura espropriativa, è sempre la determinazione motivata di conclusione della conferenza a disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, contestualmente all'approvazione del progetto, in quanto il vincolo sorge quando diventa efficace la delibera di approvazione della variante o uno degli atti di cui all'art. 10 co. 1 del DPR 327/2001 (*"Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto (...) su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente compori la variante al piano urbanistico"*).

Per consentire la partecipazione al procedimento dei soggetti proprietari, l'art. 11 del DPR 327/2001 prevede che *"al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento"* e che *"gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni"*.

Per ottemperare alle disposizioni normative relative all'esproprio nell'ambito del procedimento di VIA - PAUR ex art. 27bis del d.lgs. 152/2006, è necessario che **l'avviso al pubblico previsto dall'art. 24 del d.lgs. 152/2006 contenga specifica indicazione dell'autorizzazione unica tra i titoli richiesti dal proponente e che il rilascio della stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché, se necessari, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la variante urbanistica.**

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso l'Autorità Competente per la VIA, oltre a chiedere alle amministrazioni comunali territorialmente interessate di dare informazione della pubblicazione dell'avviso nel proprio albo pretorio informatico, chiede inoltre all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 di comunicare l'avvio del procedimento di esproprio ai proprietari interessati, se il numero dei destinatari è pari o inferiore a 50, e di provvedere alla pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Le osservazioni formulate dai proprietari interessati sono valutate dall'amministrazione competente in sede di conferenza di servizi, analogamente a quelle presentate ai fini della variante urbanistica.

In sintesi, nell'ambito del procedimento di adozione del PAUR ex art. 27bis del d.lgs. 152/2006 sono tre gli snodi temporali che consentono l'integrazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili:

1. **pubblicazione dell'avviso al pubblico:** l'avviso contiene specifica indicazione che il PAUR include l'autorizzazione unica e che il rilascio della stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché, se necessari, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la variante urbanistica. Nel periodo di pubblicazione (60 giorni) possono essere presentate anche osservazioni relative alla variante urbanistica ed all'esproprio;
2. **conferenza di servizi e Relazione finale:** in tale sede sono verificate anche le condizioni per la dichiarazione di pubblica utilità, in base alle posizioni espresse da enti e amministrazioni invitate, e valutate le osservazioni formulate dai proprietari interessati dall'esproprio, così come quelle presentate ai fini della variante urbanistica. Le controdeduzioni alle osservazioni sono riportate nella Relazione finale.


La Relazione finale viene condivisa e sottoscritta dai soggetti e dai Rappresentanti unici degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti in sede di ultima seduta della conferenza di servizi, durante la quale si concorda e si coordina anche la tempistica per l'invio all'Autorità Competente per la VIA di tutti gli atti da allegare alla determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Nella seduta conclusiva della conferenza di servizi, pertanto, **tutti i soggetti partecipanti, inclusa l'Autorità Competente per la VIA, in quanto la decisione di concedere i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 27bis co. 7 del d.lgs. 152/2006, esprimono la propria posizione in relazione al progetto presentato, ivi compresa la compatibilità urbanistica dell'intervento**, al fine di consentire alle amministrazioni competenti al rilascio delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto (nel caso specifico, la Provincia) la verifica dei presupposti per l'emissione dei titoli abilitativi di competenza.

3. **determinazione motivata di conclusione**: costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e reca in allegato la Relazione finale della conferenza di servizi, il provvedimento di VIA, le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, tra cui l'autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi l'Area VIA deve fornire evidenza della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e variazione dello strumento urbanistico.

IL FUNZIONARIO
ing. Maria Scarso



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
dott. Luca Ferrara

